

 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	Regolamento Atleti Azzurri	
--	--	--

REGOLAMENTO RAPPRESENTATIVE NAZIONALI ATLETI AZZURRI, ATLETI D'INTERESSE NAZIONALE, DIRIGENTI, ALLENATORI, TECNICI, MEDICI FEDERALI, ACCOMPAGNATORI.

Approvato dal Consiglio Federale n. 259 del 15 aprile 2023 con delibera n. 330/2023

 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	Regolamento Atleti Azzurri	
--	---	--

Articolo 1 – Definizione di atleta “Azzurro” e “d’interesse nazionale”

In base all’art. 27 del ROF acquisiscono la qualifica di “Atleti Nazionali (c.d. Azzurri)” gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di C-O, MTB-O, SCI-O e TRAIL-O che vengono selezionati dalla FISO per prendere parte a:

- Campionati del Mondo;
- Campionati Europei;
- Coppa del Mondo;
- Manifestazioni Internazionali Paralimpiche;
- Altre Manifestazioni internazionali indette dal CONI, dal CIP, dalla FISO e dalla IOF ed espressamente riconosciute dalla FISO.

Acquisiscono la qualifica di “Atleti d’Interesse Nazionale” gli Atleti agonisti che:

- a) prendono parte, su convocazione della FISO, a gare nazionali ed internazionali diverse da quelli sopra elencati;
- b) prendono parte, su convocazione della FISO, a raduni nazionali.

Le qualifiche di “Atleti Nazionali (Azzurri)” e di “Atleti d’interesse nazionale” permangono fino al termine dell’anno solare nel quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o dichiarazione di ritiro dall’attività nazionale.

Le qualifiche vengono sospese in caso di positività ai controlli antidoping.

Non potranno rivestire la qualifica di “Atleti Nazionali (Azzurri)” e di “Atleti d’interesse nazionale” coloro che siano stati destinatari di sanzioni previste dall’art.17, da lett. C) a lett.I) Regolamento Giustizia.

Articolo 2 – Composizione

Ogni Rappresentativa Nazionale è normalmente costituita:

- a) dal Capo Delegazione, incarico ricoperto dal Consigliere responsabile della specifica specialità sportiva o eventualmente, quando sono riunite più squadre, dal dirigente della FISO designato dal Consiglio Federale. In mancanza di una figura specifica di capo delegazione, il ruolo è ricoperto del responsabile tecnico della nazionale;
- b) dal Responsabile Tecnico Nazionale della disciplina e/o dagli altri tecnici componenti lo staff tecnico nazionale;
- c) dagli atleti, incluso il Capitano, se nominato;
- d) dal Team Manager, se previsto;
- e) dal medico federale, se previsto;
- f) da altro personale parasanitario (fisioterapista e/o infermiere) se previsto;

 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	Regolamento Atleti Azzurri	
--	---	--

g) da personale amministrativo/stampa, se previsto;
h) da eventuali figure convocate dalla FISO in ruoli funzionali al buon esito della trasferta.
La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta.

Il Capo Delegazione ha la piena responsabilità della Squadra Nazionale, cura l'immagine della FISO, difende gli interessi sportivi, politici ed economici federali in particolare quando la delegazione è ospite in un Paese straniero; tiene i necessari rapporti con le autorità sportive e non sportive straniere. Ha altresì la responsabilità della condotta disciplinare degli Atleti e vigila sul comportamento di ciascuno durante la trasferta.

Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal Capo Delegazione.

Gli atleti dovranno attenersi alle disposizioni generali del Capo Delegazione ed alle decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico o dall'eventuale sostituto.

Il Responsabile Tecnico, ovvero il Tecnico delegato in sua vece, ha la piena conduzione tecnica ed organizzativa degli atleti.

Per le discipline per le quali è prevista la presenza del Team Manager a quest'ultimo competono gli aspetti organizzativi generali della squadra.

Il Capo Delegazione ed il Responsabile Tecnico sono tenuti ad inoltrare al Consiglio Federale una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato, entro una settimana dalla chiusura della stessa.

Detta relazione può essere presentata anche in via autonoma dal rappresentante della Federazione o dal responsabile tecnico quando ritenuto opportuno e comunque quando necessario ai fini di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

Articolo 3 – Capitano

Tra gli atleti di ogni Rappresentativa, all'atto della convocazione, il Responsabile Tecnico Nazionale di disciplina, ne designerà uno quale Capitano: esso verrà scelto tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze e spiccati requisiti di ordine morale. Il Capitano ha le funzioni di rappresentare tutti gli atleti della Squadra, di essere loro di esempio e di assisterli moralmente.

Egli si fa portavoce delle loro esigenze nei confronti del capo delegazione, del tecnico o del Team Manager.

Quando sono riunite più squadre o rappresentative ognuna ha il proprio capitano: maschile e femminile.

Articolo 4 – Numeri e criteri di scelta degli atleti Azzurri e d'interesse nazionale (vedi articolo 1 del Regolamento)

La definizione di numeri e criteri di scelta degli atleti azzurri e d'interesse nazionale è annualmente comunicata dai responsabili tecnici di disciplina, in accordo con il Consiglio Federale.

 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	Regolamento Atleti Azzurri	
--	--	--

Articolo 5 – Divisa

Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le Rappresentative Nazionali, tutti i componenti sono tenuti ad usare esclusivamente le divise e le tenute ufficiali per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornite dalla FISO.

Per “divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico” fornita dalla FISO deve intendersi ogni indumento o accessorio tecnico e non tecnico fornito dalla Federazione.

Salvo preventivo accordo con la FISO, non possono essere aggiunte sulle divise scritte o stemmi diversi da quelli previsti nei modelli consegnati dalla FISO stessa.

Il Consiglio Federale valuterà individualmente eventuali richieste di aggiunte di sponsor personali e ne darà assenso compatibilmente agli scopi e ai fini della Federazione descritti nello Statuto e con il piano marketing della Federazione.

Le divise, le tenute ufficiali e l'abbigliamento tecnico non possono essere indossati nelle manifestazioni o in allenamenti ove l'atleta non rappresenti la nazionale.

E' fatto inoltre assoluto divieto di indossare, in qualsiasi tipo di manifestazione, o cedere a terzi tutti i capi di abbigliamento facenti parte di tenute e divise della Nazionale, anche se non più ufficiali.

Gli atleti e tutti gli altri componenti delle Rappresentative Nazionali sono tenuti ad avere la massima cura dell'abbigliamento sportivo e dell'eventuale materiale tecnico fornito dalla FISO.

Tale abbigliamento/materiale deve essere inteso come assegnato in comodato d'uso e dunque, restituito alla FISO in caso di richiesta da parte degli organi competenti.

Per coloro che contravvengono a tali disposizioni, oltre ai provvedimenti previsti dal successivo art. 11, la FISO si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno arrecato, anche mediante compensazione con indennità, compensi e rimborsi spese spettanti.

Articolo 6 – Doveri degli Atleti delle Rappresentative Nazionali

L'onore di far parte della Squadra o Rappresentativa Nazionale costituisce il maggior riconoscimento per tutti gli Atleti, i Dirigenti, gli Allenatori, i Tecnici, i Medici Federali e gli eventuali accompagnatori, i quali sono tenuti:

- a) al massimo impegno agonistico;
- b) al rispetto delle norme emanate dal CONI e dal CIP e, in particolare, del Codice di comportamento etico-sportivo;
- c) al rispetto delle norme emanate dalla FISO e in particolare alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico;
- d) ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e i Dirigenti Federali;
- e) ad attenersi alle disposizioni impartite dal Capo Delegazione;
- f) ad essere rispettoso degli avversari e del personale tecnico e arbitrale;

 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	Regolamento Atleti Azzurri	
--	--	--

- g) ad evitare ogni tipo di discussione ed ogni tipo di protesta;
- h) ad essere solidali con i compagni di squadra ed adoperarsi per mantenere la serenità nella squadra attraverso rispetto reciproco e spirito di collaborazione;
- i) Nelle manifestazioni devono impegnarsi al massimo per ottenere il miglior risultato per le classifiche individuali e di squadra, per onorare la maglia azzurra che vestono;
- j) Devono rispondere senza riserva alle chiamate in nazionale ed ogni assenza dovrà essere segnalata con la necessaria tempestività e giustificata inviando, se richiesta, l'opportuna documentazione;
- k) Devono rispettare gli accordi con la propria Società e con la Federazione;
- l) Durante la permanenza in squadra devono vestire gli indumenti assegnati dalla Federazione in accordo a quanto riportato dall'Art 5.;
- m) Aderiscono alle campagne "antidoping" promosse dal CONI e dalla FISO.

Gli Azzurri si impegnano a richiedere preventiva autorizzazione alla FISO e/o al tecnico della Nazionale per l'assunzione di impegni tecnico agonistici extra calendario ufficiale federale ed internazionale e per qualsiasi altro tipo di evento a cui intendano partecipare.

Rientra tra i doveri delle società vigilare il rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque ad agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.

L'inosservanza degli obblighi del presente regolamento costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle relative sanzioni di cui all'articolo 11.

Articolo 7 – Disposizioni mediche e antidoping

Ogni atleta "Azzurro" o "d'interesse nazionale" ha il dovere di leggere e rispettare integralmente le normative sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate in materia da WADA, C.O.N.I. e Federazioni Sportive Internazionali, ivi compresi i controlli antidoping in e fuori gara.

Ogni atleta "Azzurro" o "d'interesse nazionale" ha il dovere di informare immediatamente il Presidente della Commissione Medica Federale o comunque il Medico nominato per la trasferta di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante la permanenza alle competizioni internazionali o comunque prima della partenza. L'Atleta autorizza preventivamente il medico individuato a comunicar al Presidente Federale le sue condizioni di salute con riferimento alle possibilità di svolgimento della prestazione sportiva.

L'atleta può chiedere consiglio al responsabile medico della FISO riguardo eventuali malesseri, impedimenti fisici ed eventuali farmaci e/o integratori assunti o che si intende assumere. L'atleta deve sottoporsi agli accertamenti medico sportivi richiestigli ed a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute dal medico federale.

Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate e sul sito del CONI www.coni.it/antidoping che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione e sul sito internet del CONI www.coni.it/antidoping

 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	Regolamento Atleti Azzurri	
--	--	--

senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Articolo 8 – Convocazioni Federali

La segreteria della FISO, su proposta dei tecnici delle singole specialità, provvede, sentito il parere del Consiglio Federale, alla convocazione degli atleti inviando apposito avviso alla società di appartenenza.

I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e devono essere attentamente osservati.

Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche del piano di viaggio, orari, etc.) possono intervenire previa emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, posso essere autorizzate dal responsabile della FISO o dal Responsabile Tecnico, fermo restando la comunicazione agli uffici della Segreteria Generale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.

L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario Generale.

Articolo 9 – Codice di comportamento sportivo

Tutti componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento del CONI, il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del Coni, delle FSN, delle DSA, degli EPS e delle Associazioni Benemerite.

Il Garante del Codice di Comportamento Sportivo, istituito presso il CONI, segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.

Il Codice di comportamento sportivo è consultabile sul sito internet del CONI <https://www.coni.it/images/CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO gennaio 2013.pdf>

Articolo 10 – Pubblicità e Sponsorizzazione

I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all'attività svolta dalla FISO appartengono alla FISO stessa. Ne è pertanto vietato l'utilizzo ogniqualvolta ciò possa arrecare un danno di immagine alla FISO.

Gli atleti Azzurri e d'interesse nazionale, i dirigenti, gli allenatori, i tecnici, i medici federali e gli eventuali accompagnatori, accettano che la loro immagine individuale e collettiva possa essere utilizzata dalla FISO per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione.

In ogni momento di attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni, le interviste pre e post gara e durante tutto il periodo di convocazione per gli allenamenti o in occasione di qualsiasi altra manifestazione della Federazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici, ogni componente è tenuto ad usare esclusivamente il materiale tecnico e l'abbigliamento indicato dalla FISO.

 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	Regolamento Atleti Azzurri	
--	--	--

L'inosservanza degli obblighi del presente regolamento costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle relative sanzioni di cui all'articolo 11 lett. d).

Articolo 11 – Provvedimenti

Le inosservanze da parte degli Atleti e dell'intero Staff delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli Organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore Federale nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio Federale comportanti

- a) la revoca di borse di studio o premi;
- b) il ritiro dalla Rappresentativa Nazionale partecipante alla manifestazione;
- c) l'esclusione dalla convocazione in rappresentative nazionali per un periodo minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 12;
- d) l'interruzione delle forme di assistenza tecnica, logistica e medica/fisioterapica per gli Atleti;
- e) l'interruzione degli eventuali contributi erogati alle ASD/SSD di appartenenza degli Atleti.

I provvedimenti assunti dal Consiglio Federale in via amministrativa in attuazione del presente Regolamento non precludono, per i fatti più gravi, la facoltà della FISO di procedere con azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti e dallo Staff a seguito dei comportamenti omissivi o commissivi di cui sopra.

Rimane inteso che, per i casi che coinvolgono la giustizia sportiva, la stessa rimane amministrata esclusivamente in base al Regolamento di Giustizia FISO, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico.

Articolo 12 – Albo degli atleti Azzurri e degli atleti d'interesse nazionale

A cura della FISO è custodito, l'Albo degli "Azzurri" e quello degli atleti "d'interesse nazionale", sul quale la Segreteria annota, annualmente, tutti gli atleti che su convocazione del tecnico di disciplina, ratificata da relativa delibera federale, hanno vestito i colori azzurri in occasione degli impegni agonistici indicate all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 13 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla FISO e in particolare lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi internazionali ai quali la FISO aderisce.

Articolo 14 – Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio

 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	Regolamento Atleti Azzurri	
--	--	--

Federale, previa pubblicazione sul sito ufficiale della FISO.